

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 453

Tirocini di formazione ed orientamento. Approvazione Schema di Convenzione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Comunicazione Interna e Segreteria tecnico-amministrativa" della Sezione Comunicazione Istituzionale e confermata dalla dirigente della stessa Sezione, riferisce quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del DM 25 marzo 1998, n. 142 che prevedono la promozione di tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro — Dipartimento di scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, ha richiesto di allacciare un rapporto di collaborazione stabile tra la Regione ed il corso di studi in "Scienze della Comunicazione" per il prossimo triennio.
- Il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione prepara i laureati a possedere competenze per attività redazionali nei diversi settori dei media e in Enti pubblici e privati, abilità di base necessarie alla produzione di testi pubblicitari, informativi e comunicativi, conoscenze e metodi propri per la ricerca sui consumi, sui media e sulla pubblicità. Il percorso formativo risulta coerente con le Lauree Magistrali e i Master per professionalità nelle quali la comunicazione assume un ruolo decisivo: dal giornalismo ai sistemi editoriali, dalla pubblicità allo spettacolo, dalla comunicazione pubblica e d'impresa a quella in radio e TV, dalla teoria della comunicazione alla società dell'informazione.
- Si ritiene, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, di instaurare la richiesta collaborazione.

Ciò premesso si sottopone alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, delegando alla sottoscrizione il dirigente pro-tempore della Sezione Comunicazione Istituzionale.

COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16.11.2001, N. 28 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k), della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. "Comunicazione Interna e Segreteria tecnico-amministrativa" della Sezione Comunicazione Istituzionale e confermata dalla dirigente della stessa Sezione

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di prendere atto e condividere la proposta di attivare un rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro — Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione finalizzato a promuovere tirocini di formazione ed orientamento mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
- di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento, da sottoscrivere tra la Regione Puglia — Sezione Comunicazione Istituzionale e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro — Dipartimento di scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione;
- di delegare il dirigente pro-tempore della Sezione Comunicazione Istituzionale alla sottoscrizione della convenzione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 6, della L.R. 13/94;

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(AI SENSI DELL'ART. 4, V° c, D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

Tra la Regione Puglia con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, P.Iva 80017210727, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata -----
----- in qualità di Dirigente della Sezione Comunicazione Istituzionale, che agisce in nome, per conto e nell'interesse della REGIONE, giusta procura conferitagli con D.G.R n. -----,

E

il Dipartimento di scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione) dell'Università degli Studi di Bari, con sede in piazza Cesare Battisti n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», legalmente rappresentata da -----

PREMESSO CHE

- con propria deliberazione n. ----- del ----- la Giunta regionale ha accolto la proposta di attivare un rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione finalizzato a promuovere tirocini di formazione ed orientamento mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in

impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Si conviene quanto segue

ART. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo della succitata legge, la Sezione Comunicazione Istituzionale si impegna ad accogliere presso le sue strutture 10 soggetti nell'arco temporale di tre anni in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro, ha una durata massima non superiore a dodici mesi e non dà diritto ad alcun compenso.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento é seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile del soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a:

- svolgere le attività' previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma

anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

ART. 6

La presente convenzione avrà la durata di tre anni, è relativa a 10 tirocinanti, ha decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra, con deliberazione di Giunta regionale.

Bari,

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine
è parte integrante del provvedimento
Codice CIFRA: CIS/DEL/2016/00003
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Maria Antonia Iannarelli

